

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro III - Della proprietà
Titolo II - Della proprietà

Art. 834 Espropriazione per pubblico interesse

Nessuno può essere privato in tutto o in parte dei beni di sua proprietà se non per causa di pubblico interesse, legalmente dichiarata, e contro il pagamento di una giusta indennità.

Le norme relative all'espropriazione per causa di pubblico interesse sono determinate da leggi speciali.